

PROFESSIONE IN PRIMO PIANO**Il Tar della regione Abruzzo annulla le disposizioni regionali sulla "misura 114 - consulenza aziendale" del piano di sviluppo rurale**

È stata depositata al Tar Abruzzo la Sentenza n. 196 del 11 marzo 2010 con la quale è stata parzialmente annullata la delibera della Giunta Regionale, presieduta da Giovanni Chiodi che, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, istituiva un "Servizio di Consulenza Aziendale" in favore delle imprese agricole e zootecniche, che peraltro oggi vivono una crisi senza precedenti. L'annullamento è avvenuto a seguito del ricorso congiuntamente presentato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dai Collegi provinciali degli Agrotecnici di Chieti, di L'Aquila, di Pescara e di Teramo. Queste le censure accolte dai Giudici Amministrativi e le relative motivazioni:

1. La Regione aveva stabilito una specie di equiparazione "di fatto" fra soggetti iscritti negli Albi professionali ed i non iscritti, richiedendo ad entrambi un anno di dimostrata esperienza professionale: questa previsione è stata ritenuta illegittima e quindi annullata nella considerazione che appare: "...irragionevole imporre al professionista che sia iscritto all'Albo un'ulteriore esperienza lavorativa di almeno un anno nell'ambito della consulenza aziendale, esperienza per quanto detto assorbita, per quanto attiene agli iscritti, dal tirocinio obbligatorio." Infatti l'iscrizione nell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ricomprende in se tutti i requisiti necessari per operare nel settore della Consulenza aziendale poiché: "...detta iscrizione integra già in re ipsa quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario e regionale, sicché non v'è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore né il possesso di uno specifico percorso formativo." Con il risultato che gli iscritti nell'Albo professionale degli Agrotecnici, da ora in poi, potranno svolgere direttamente e senza necessità di alcun altro accreditamento e/o percorso formativo le attività di Consulenza Aziendale, a valere sulla Misura 114 del PSR.

2. Analogamente il TAR ha annullato la delibera regionale nella parte in cui imponeva ad un Agrotecnico libero professionista di operare per un solo Organismo di Consulenza; una simile previsione è: "...stata indebitamente introdotta dall'avviso regionale, in violazione del principio di libera prestazione dei servizi da parte dei liberi professionisti, accolto anche a livello comunitario." Con l'effetto che da ora in poi gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati potranno operare liberamente, fornendo la propria opera a più Organismi di Consulenza. Si tratta di una vera e propria novità che avrà effetti positivi anche per i bandi di altre Regioni. Va ricordato che la Sentenza del Tar Abruzzo in materia di "Consulenza Aziendale" segue quelle precedenti (tutte favorevoli ai professionisti ricorrenti), sulla medesima materia, del TAR Umbria (sentenza n. 394/2009), del Tar Milano (sentenza n. 5963/2008), del TAR Bologna n. 3474/2008 nonché i provvedimenti dell'Antitrust (di condanna delle Regioni Piemonte ed Umbria per avere distorto il mercato dei servizi professionali in danno degli iscritti negli Albi) n. 914/2009 e n. 780/2007. Per il Presidente dell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati **Roberto Orlandi** si tratta di un nuovo successo, che peraltro si pone nel solco dell'ormai consolidata giurisprudenza (precisamente generata dai ricorsi proposti dagli stessi Agrotecnici) in materia di Piani di Sviluppo Rurale e di servizi alle imprese agricole, talché oggi può ben affermarsi, senza ombra di smentita, che "l'iscrizione all'albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati è il passaporto per le attività di assistenza e consulenza aziendale".